



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 64 del 21/05/2014

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 maggio 2014, n. 770

Disposizioni in materia di approvazione dei Piani territoriali dei Parchi Naturali Regionali ex art. n. 20, 21 e 22 della L.R. 19/97.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e confermata dalle Dirigenti dell'Ufficio e del Servizio Assetto del Territorio, riferisce quanto segue.

Premessa

La Legge Quadro sulle Aree Protette del 6 dicembre 1991 n. 394 disciplina l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette, nell'ottica della loro tutela e valorizzazione, definendo le modalità di detta istituzione, gli organismi dai quali sarà composto l'istituendo Ente (Parco) e gli strumenti di regolamentazione gestionale ed economica di quest'ultimo. A tal riguardo, l'art. 12, rubricato "Piano per il Parco", indica la procedura da seguire e gli organi competenti per la predisposizione, adozione e definitiva approvazione dei Piani dei Parchi di rango nazionale, nonché i contenuti di un "Piano" (validi tanto per i Piani dei Parchi Nazionali quanto per quelli dei Parchi Regionali). L'art. 25 detta, poi, disposizioni specifiche per i Piani dei Parchi Regionali e, al comma 2, precisa che ad adottarli sia l'Ente di gestione e ad approvarli la Regione.

In attuazione della Legge Quadro n. 394/91, la legge regionale n. 19/97, nel disciplinare la "gestione territoriale" delle Aree Protette Regionali, agli artt. 20, 21 e 22, detta disposizioni per quel che concerne la definizione, rispettivamente, del Piano del Parco, del Piano pluriennale economico e sociale e del Regolamento.

L'art. 20 della L.R. n. 19/97 dispone, al comma 3, che "Il Piano è predisposto dall'ente di gestione ed è adottato dal Consiglio direttivo entro e non oltre 180 gg dalla data di insediamento degli organi di gestione, sentito il parere della Comunità del Parco. Il Piano dovrà indicare anche le risorse e le modalità finanziarie occorrenti per la sua attuazione". Lo stesso articolo, al comma 4, prevede "Successivamente all'adozione, il Piano viene depositato presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia. Dell'avvenuto deposito deve essere data tempestiva notizia tramite il BURP. In tale periodo, chiunque può presentare osservazioni scritte". Infine, al comma 5, si legge "Decorso il termine di cui al comma 4, il Piano è inviato dall'Ente di gestione alla Giunta regionale che, sentito il parere del Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 3 della L.R. 19/97, lo invia alle Commissioni consiliari competenti, che lo inoltrano, con il relativo parere, al Consiglio regionale".

L'art. 23, lettera d, della L.R. n. 19/97 e s.m.i., dispone che la Regione assicuri, attraverso l'ufficio Parchi e riserve naturali, ora ufficio Parchi e tutela della biodiversità, l'assistenza tecnico-amministrativa agli organi di gestione delle aree naturali protette. Lo stesso art. 23, alla lettera b, pone in capo all'Ufficio il

ruolo di coordinamento delle iniziative e delle attività regionali volte al riconoscimento del patrimonio naturale e ambientale, ai fini della sua tutela e gestione.

L'Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione in Puglia della L.R. 19/97 e delle leggi istitutive delle Aree naturali protette regionali di cui alla DGR n. 1366/2007, inoltre, specifica che l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità è soggetto responsabile delle attività di vigilanza sugli Enti di gestione delle Aree naturali protette regionali.

Con determinazione dirigenziale n. 508 del 2010 del Dirigente del Servizio Ecologia la Regione ha finanziato le attività di redazione dei Piani dei Parchi, dei Regolamenti e dei Piani pluriennali economici e sociali, al fine di addivenire in tempi brevi alla definizione degli strumenti di pianificazione, necessari a porre in atto le finalità delle aree protette, ed assicurare agli Enti Parco le risorse economiche da destinare alla redazione di tali strumenti.

Con DGR 760 del 26/04/2011 è stato deliberato "di istituire una struttura tecnica inter-assessorile che comprenda l'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità, il Servizio Assetto del Territorio ed il Servizio Agricoltura, sotto il coordinamento del Direttore dell'Area Politiche per la mobilità e qualità urbana, deputata alla definizione del parere tecnico-amministrativo di cui all'art. 20 c. 5 della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii. per i piani delle aree protette regionali e all'art. 12 c. 3 della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii. per i piani dei parchi nazionali".

Con determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e riforma dell'amministrazione n. 22 del 1 agosto 2011, l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, assegnato al Servizio Ecologia, è stato trasferito presso il Servizio Assetto del territorio. In particolare, la DGR 675 del 2011 ha provveduto ad una nuova articolazione delle funzioni fra i due Servizi, Ecologia e Assetto del territorio. In seguito a tale circostanza, l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, nel pieno espletamento delle proprie competenze, ha attivato forme di accompagnamento, tuttora in corso, con gli Enti Parco regionali e con i gruppi di lavoro incaricati per la formazione degli strumenti di pianificazione, al fine di pervenire ad una condivisione delle scelte di pianificazione. Ciò anche al fine di anticipare e condividere la fase istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano territoriale del Parco, del Regolamento e del Piano pluriennale economico e sociale da parte della Regione, prevista dal suddetto art. 20, comma 5, della L.R. n. 19/97 e ss.mm.ii.

Iter di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale

Con la presente deliberazione si intende disciplinare, meglio specificandolo, il previsto iter di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale:

1. l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità assicura l'assistenza tecnico amministrativa per la redazione degli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali attraverso incontri e tavoli tecnici;
2. l'Ente di gestione dell'area protetta predispone e adotta, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/97, gli strumenti di pianificazione suddetti, nonché tutti gli atti necessari al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della L.R. 44/2012;
3. successivamente all'adozione, l'Ente di gestione deposita il Piano presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne copia, e pubblica tempestivamente sul BURP l'avviso di deposito del Piano; in tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte; l'Ente provvede, altresì, a tutti gli adempimenti relativi alla procedura di VAS, ai sensi della L.R. 44/2012;
4. decorso il termine di cui sopra, l'Ente di gestione formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il Piano, ivi comprese le osservazioni e relative controdeduzioni, all'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità;
5. l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, al fine di predisporre la necessaria istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano, in funzione delle specifiche problematiche inerenti il territorio interessato, può convocare appositi incontri con i servizi regionali interessati (Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio, Servizio Foreste, ecc.) e con i rappresentanti di enti e associazioni competenti;

6. l'Ufficio, terminata l'istruttoria, trasmette gli atti all'Ente di gestione che, entro 30 giorni, apporta le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette per l'approvazione;
7. l'Ufficio sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla Commissione consiliare per il parere di competenza;
8. acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

La struttura tecnica di cui alla DGR 760/2011 continuerà ad esprimere parere tecnico-amministrativo finalizzato all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12 c. 3 della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii., per i piani dei parchi nazionali.

Tanto premesso

SI RITIENE di approvare l'iter per la definizione dei Piani dei Parchi di rango regionale;

VISTE la L.R. 19/97 e s.m.i. e la L.R. 44/2012;

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. n. 28/2001 E S.M.I.

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale, che rientra nelle competenze della stessa, ai sensi dell'art. 4, comma 4, lett. c), della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

udita e fatta propria la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Qualità del Territorio, prof.ssa Angela Barbanente;

viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente dell'Ufficio Parchi e Tutela della Biodiversità e dal Dirigente del Servizio;

a voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di approvare tutto quanto in premessa indicato;

- di disciplinare, in conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 19/97, l'iter di approvazione dei Piani dei Parchi di rango regionale:

1. l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità assicura l'assistenza tecnico amministrativa per la redazione degli strumenti di pianificazione delle aree protette regionali attraverso incontri e tavoli tecnici;
2. l'Ente di gestione dell'area protetta predispone e adotta, ai sensi dell'art. 20 della L.R. n. 19/97, gli strumenti di pianificazione suddetti, nonché tutti gli atti necessari al procedimento di Valutazione Ambientale Strategica del Piano, ai sensi della L.R. 44/2012;
3. successivamente all'adozione, l'Ente di gestione deposita il Piano presso gli Enti territoriali interessati per la durata di 40 gg consecutivi, durante i quali chiunque ha facoltà di prenderne visione ed estrarne

copia, e pubblica tempestivamente sul BURP l'avviso di deposito del Piano; in tale periodo chiunque può presentare osservazioni scritte; l'Ente provvede, altresì, a tutti gli adempimenti relativi alla procedura di VAS, ai sensi della L.R. 44/2012;

4. decorso il termine di cui sopra, l'Ente di gestione formula le proprie controdeduzioni alle osservazioni pervenute e trasmette il Piano, ivi comprese le osservazioni e relative controdeduzioni, all'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità;

5. l'Ufficio Parchi e tutela della biodiversità, al fine di predisporre la necessaria istruttoria propedeutica all'approvazione del Piano, in funzione delle specifiche problematiche inerenti il territorio interessato, può convocare appositi incontri con i servizi regionali interessati (Servizio Agricoltura, Demanio e Patrimonio, Servizio Foreste, ecc.) e con i rappresentanti di enti e associazioni competenti;

6. l'Ufficio, terminata l'istruttoria, trasmette gli atti all'Ente di gestione che, entro 30 giorni, apporta le eventuali necessarie modifiche e lo ritrasmette per l'approvazione;

7. l'Ufficio sottopone il Piano del Parco alla Giunta regionale che ne prende atto e lo trasmette alla Commissione consiliare per il parere di competenza;

8. acquisito tale parere, il Piano viene trasmesso al Consiglio regionale per l'approvazione.

- di dare atto che la struttura tecnica di cui alla DGR 760/2011 continuerà ad esprimere parere tecnico-amministrativo finalizzato all'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12 c. 3 della Legge Quadro n. 394/91 e ss.mm.ii., per i piani dei parchi nazionali;

- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito internet della Regione Puglia
www.regione.puglia.it;

- di notificare il presente provvedimento agli Enti di gestione delle aree protette regionali a cura del Servizio proponente.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino Dott. Nichi Vendola
